



ISTITUTO COMPRENSIVO - "WALTER IOZZELLI"-MONSUMMANO TERME  
 Prot. 0003582 del 31/03/2022  
 IV-8 (Uscita)

COMUNICATO N. 223 – a.s. 2021-2022

- Al personale docente
- Al personale ATA
- Alle famiglie degli alunni
- Sul sito web

**OGGETTO: nuove misure in materia di sicurezza a partire dal 1° aprile 2022**

Si comunica che con l'approvazione del D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 e la conseguente fine dello stato di emergenza, a partire dal 1° aprile 2022 cambierà il sistema di gestione dei casi di positività in ambito scolastico e in generale vengono aggiornati vari aspetti delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Si allega al presente comunicato la nota ministeriale n. 410 del 29/03/2022 relativa in particolare all'aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività al Covid-19. Le principali novità sono le seguenti.

Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
<i>Bambini</i>	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
<i>Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe</i>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

- Dunque **la normativa prevede esplicitamente che i bambini della scuola dell'infanzia che abbiano compiuto i 6 anni di età indossino normalmente ogni giorno (anche in assenza di casi di positività) la mascherina chirurgica (o FFP2 in presenza di almeno 4 casi di positività).**
- Inoltre si ricorda che il protocollo di sicurezza interno dell'Istituto dispone che il personale della scuola dell'infanzia indossi comunque sempre la mascherina FFP2, indipendentemente dal numero di casi di positività. Questa disposizione interna rimane in vigore.

## Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	<b>In assenza e fino a tre casi di positività</b>	<b>In presenza di almeno quattro casi di positività</b>
<i>Alunni</i>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
<i>Personale che presta servizio nella classe</i>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

- Dunque **la normativa dispone che la didattica digitale integrata possa essere attivata dalla scuola solo nei casi di isolamento per Covid-19, su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.** Occorre dunque che in questi casi le famiglie si facciano rilasciare dal medico curante un certificato che rispetti queste caratteristiche.

## Isolamento e Autosorveglianza

Si ricorda che sulla base del D.L. 24/2022 isolamento e autosorveglianza sono definiti come segue.

- **ISOLAMENTO.** A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
- **AUTOSORVEGLIANZA.** A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti [...], fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

## Misure precauzionali di carattere generale

- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- È consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive (**al riguardo si fa presente tuttavia che per il presente anno scolastico tali uscite saranno comunque limitate all'indispensabile per motivi logistici e precauzionali**).
- **La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;**
- L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
- **Fino al 30 aprile 2022 chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.** Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Ciampi

*(firmato digitalmente)*